



COMUNE DI BUDONI

PROVINCIA SASSARI

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E DELLE TECNOLOGIE GEOREFERENZIATE IN USO AL COMUNE DI BUDONI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 29.11.2023

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano del Comune di Budoni, gestito ed impiegato dal Comando di Polizia Locale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

In particolare il presente regolamento:

1. Individua gli impianti che compongono il sistema di videosorveglianza comunale;
2. Definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza;
3. Disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo, pertinente e non eccedente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo del sistema.

L'impianto di videosorveglianza del Comune di Budoni è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali e strumentali di Polizia Locale, del monitoraggio veicolare per la gestione del traffico, nonché di controllo del territorio per fini di sicurezza, ordine, decoro, quiete pubblica e perseguimento di condotte non conformi alle leggi ed ai regolamenti.

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nel singolo caso possono essere realizzati mediante dati anonimi ed opportune modalità che permettano di identificare l'interessato soltanto in caso di necessità.

Il sistema di videosorveglianza del Comune di Budoni è sito presso la Sede del Comando di Polizia Locale di Budoni in una stanza fisicamente chiusa e con accessi limitati e controllati.

Compete alla Giunta comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Nel localizzare i siti oggetto di videosorveglianza, si dovranno evitare aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza.

L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dei protocolli di sicurezza è demandato al Responsabile del Sistema di Videosorveglianza.

Privati e/o soggetti terzi, singoli o associati, possono, nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Giunta, partecipare all'estensione, sperimentazione e all'implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino mediante l'acquisto diretto e la conseguente cessione al Comune della strumentazione utile (telecamere, illuminatori I/R, ponti radio, reti in fibra ottica e licenze software ed altri eventuali strumenti) ad integrare l'impianto esistente.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

1. Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
2. "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali", UE 679/2016, (General Data Protection Regulation) del 27 aprile 2016, come rettificato con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. N. 127, del 23 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
3. Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

4. Le linee guida 07/2020 sui concetti di titolare e responsabile nel General Data Protection Regulation, Adottate il 07 luglio 2021, dal Comitato Europeo per la produzione dei dati;
5. Legge 163/2017 ed in particolare l'art. 13;
6. Legge 167/2017 ed in particolare l'art. 28, il D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e provvedimenti attuativi;
7. Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48,
8. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali "e successive modificazioni;
9. art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
10. D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori ", ed in particolare dall'art. 6;
11. Provvedimenti e codici di deontologia promossi dal Garante per la protezione dei dati personali, tra cui, in particolare:
 - a) Le linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate il 29 gennaio 2020;
 - b) Provvedimento a carattere generale 29\11\2000: Videosorveglianza – Il decalogo delle regole per non violare la Privacy.
 - c) Provvedimento a carattere generale 29\04\2004: Videosorveglianza –Provvedimento generale.
 - d) Provvedimento in materia di Videosorveglianza – 8 aprile 2010.
12. Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471 e ss.mm.ii.;
13. Delle direttive del Ministero degli Interni avente oggetto "Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale".
14. Circolare n. 2/2017 del 18 aprile 2017 (Agenzia per l'Italia Digitale), in sostituzione della circolare 1/2017 del 17 marzo 2017 recante:" Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri1 agosto 2015" (GU 103 del 05/05/2017).
15. D.Lgs. 101 del 10/08/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ([GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018](#));
16. D.Lgs. 51 del 18 maggio 2018 Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ([GU SerieGenerale n.119 del 24-05-2018](#));
17. Direttiva 680/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché della libera circolazione di tali dati, introduce la regolamentazione della protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati da parte della autorità ai fini di prevenzione, investigazione e repressione dei reati.

Articolo 2 - Definizioni

A norma del General Data Protection Regulation, viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

Ai fini del presente regolamento e richiamate le definizioni del General Data Protection Regulation si intende:

- a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. I dati di connessione (indirizzo IP, login ed altro), i dati di localizzazione (ubicazione, GPS, GSM, ed altro).

La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;

c) per il **"trattamento"**, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

d) per **"limitazione di trattamento"**, il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento;

e) Per **"archivio"**, qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendenti dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale e geografico;

f) per **"titolare del trattamento"**, il Comune di Badesi, nella persona del Sindaco pro-tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

g) per **"responsabile del trattamento"**, la persona fisica, preposto dal titolare del trattamento - con atto scritto- al trattamento dei dati personali;

h) per **"autorizzati"**, le persone fisiche autorizzate - con atto scritto-a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

j) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

k) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

n) per **"terzo"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione che non sia interessato al trattamento, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

o) per **"destinatario"**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali;

p) per **"consenso dell'interessato"** qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

q) per **geo localizzazione** è l'identificazione della posizione geografica nel mondo reale di un dato oggetto, come ad esempio una radio digitale, un telefono cellulare o un computer/tablet connesso o meno ad Internet, secondo diverse tecniche.

Articolo 3 - Principi generali

Le prescrizioni del Regolamento (artt. 5-6) si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento.

1. Principio di liceità: il trattamento di dati personali dalla parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il Comando di Polizia Locale sono investiti.

2. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

3. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere

attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate in sufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

4. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Sono pertanto escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che competono per specialità ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza delle aree pubbliche (es. parcheggi, piazze, parchi urbani, aree verdi, ecc.) all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, come pure nei pressi di siti utilizzati come discariche abusive o che hanno comunque lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

L'attività di videosorveglianza e di geo localizzazione è esercitata osservando le seguenti indicazioni:

- a) sono fornite alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, circa la presenza di impianti di videosorveglianza;
- b) è scrupolosamente rispettato l'art 4 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dal Jobs Act (cfr.: sentenza Cassazione penale n. 22148/2017) in merito al controllo a distanza dei lavoratori;
- c) sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Articolo 4 - Finalità e sistemi di sorveglianza

a) L'uso del sistema di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, per la tutela dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la polizia locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici/luoghi pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

b) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Budoni, Ufficio LL.PP. e collegato alla sede operativa della stessa Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

c) Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

d) Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada (con le modalità previste dal Provvedimento in materia di Videosorveglianza 8 aprile 2010 e ss.mm.ii.).

I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro. è necessaria la verifica preliminare del Garante.

I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli. è necessaria la verifica preliminare del Garante.

La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio

dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.

e) In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

f) Il Comune promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi.

Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Budoni. Il Comune, accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se preventivamente ha valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con l'impianto comunale. In seguito a tale valutazione favorevole da parte del Comune, i privati interessati si impegnano formalmente ad assumere ogni onere e ogni spesa per:

>acquistare i dispositivi e ogni necessario accessorio, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale;

>mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi, che restano di esclusiva competenza del Comune di Budoni.

Il Comune di Budoni assume su di sé esclusivamente le spese per la manutenzione ordinaria.

Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite PdC (Permesso di costruire) convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, è d'obbligo per il soggetto attuatore assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada. Tale sistema, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune di Budoni. Per tutte le procedure e le modalità di realizzazione, cessione d'uso e gestione si richiamano e si applicano integralmente le norme di cui al presente articolo.

Articolo 5 - Diretta visione delle immagini

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Budoni e collegato alla sede operativa della Polizia Locale.

2. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Locale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.

3. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza e/o geo localizzazione nelle sale operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti) e previa concertazione decentrata o autorizzazione della DTL se richiesta per la localizzazione dei lavoratori.

4. Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

5. Il flusso dei dati giunge alla Sede Operativa della Polizia Locale di Budoni tramite collegamento fisico o collegamento WI-FI.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza e geo localizzazione

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza o di un sistema di geo localizzazione.

A) La **videosorveglianza** effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Budoni, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla L. 689 del 24 novembre 1981, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dal Codice della Strada, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti ed hanno lo scopo di:

>Prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del D.L. n. 4/2017 convertito in L. 48/2017;

>Prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;

>Assicurare la disponibilità tempestiva di immagini presso la Sede Operativa della Polizia Locale costituendo uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e delle Forze di polizia;

>Monitorare il traffico cittadino in tempo reale dalla Sede operativa del Comando Polizia Locale, con conseguente più razionale e pronto impiego delle risorse umane laddove se ne presenti la necessità;

>Tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;

>Ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali;

>Rilevare, con dati anonimi, dei dati dei flussi di traffico veicolare da utilizzarsi per la predisposizione dei piani del traffico;

>Monitorare le aree adiacenti ed interne di immobili, aree o altri edifici comunali, presidiandone l'accesso e scoraggiando altresì il conferimento improprio o l'abbandono indiscriminato di rifiuti;

>Prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;

>Rilevare le infrazioni a norma di legge o regolamenti di competenza specifica della Polizia Locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e del territorio, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi;

>Rilevare le infrazioni al Codice della Strada ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 CDS, art. 2, L. 689/81, art. 12 c. 2 L. 248/2006, ferma restando la tutela dei diritti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003;

>Garantire la protezione e l'incolumità degli individui, benessere animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti con particolare riguardo ai profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge ai soggetti pubblici ed ai Comuni in particolare;

>Tutelare e proteggere la proprietà privata e pubblica;

>Acquisire prove della commissione di illeciti penali ed amministrativi;

>Promozione turistica o pubblicitaria anche con l'utilizzo di webcam o camera online. In questo caso non devono essere rese visibili le persone riprese;

>Per controllare scariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito;

>Per tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti e gli eventuali mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Il sistema di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del sistema di videosorveglianza sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della polizia locale. È in ogni caso vietato l'utilizzo delle immagini che, accidentalmente, dovessero essere acquisite.

B) Per la **geo localizzazione** di veicoli ed operatori, le finalità perseguite sono quelle di gestione ottimale delle risorse sul territorio da parte della Sede operativa, sicurezza sul lavoro (p.es: allarme uomo a terra), tutela del patrimonio e rilievi statistici anonimi (p.es.: presenza sul territorio o frazioni)

Per la geo localizzazione il Data Protection Officer supporterà il responsabile del trattamento del dato nella redazione della valutazione di impatto. Il datore di lavoro è sempre tenuto ad assicurare ai dipendenti il diritto di opporsi al trattamento.

CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Articolo 7 – Responsabile del sistema di videosorveglianza

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il soggetto Responsabile del sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento.

2. Il soggetto designato ai sensi del comma precedente assume le funzioni, i compiti, i doveri e le responsabilità che il Regolamento UE 2016/679 assegna al titolare del trattamento, limitatamente alle fattispecie di trattamento dei dati personali coinvolte dall'utilizzo del sistema di videosorveglianza e di geo localizzazione.

3. Il soggetto designato ai sensi del comma 1, può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità, in tal caso individuando le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta e per definirne i compiti affidati.

4. Il Responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza assicura il rispetto di quanto prescritto dalle normative vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento, in conformità alle istruzioni ricevute in sede di designazione e, in particolare:

a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;

b) cura il rispetto degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento all'informativa da fornire agli interessati ed alla gestione dei procedimenti per il riconoscimento dei diritti riconosciuti agli interessati dal Regolamento UE 2016/679;

c) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;

d) custodisce le chiavi di accesso ai locali della centrale di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni;

e) cura la distruzione/cancellazione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;

f) effettua, prima di procedere al trattamento, quando questo può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali. Prima di procedere al trattamento, consulta l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;

g) coopera, su richiesta, con il Responsabile della protezione dei dati personali e con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei rispettivi compiti. Si assicura che il Responsabile della protezione dei dati personali sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

h) identifica contitolari, responsabili e sub responsabili coinvolti nella gestione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza, e sottoscrive gli accordi interni ed i contratti/appendici contrattuali per il trattamento dei dati, avendo cura di tenere costantemente aggiornati i documenti relativi ai contitolari ed ai responsabili;

h) in caso di violazione dei dati personali, collabora con il titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati personali nel processo di notifica della violazione all'Autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

i) in caso di violazione dei dati personali, comunica la violazione all'Interessato senza ingiustificato ritardo, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il Segretario generale è responsabile dell'attivazione della contrattazione decentrata o dell'istanza di autorizzazione alla Direzione Territoriale del Lavoro, se richiesta per l'attività di geolocalizzazione.

Articolo 8 - Autorizzati

Compete al Responsabile del sistema di videosorveglianza del Comune di Budoni designare per iscritto gli autorizzati del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti, della visione delle registrazioni e dell'esportazione delle stesse, con profili di accesso diversi.

Gli autorizzati devono conformare la propria azione al rispetto di quanto prescritto dalle normative vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento e dal Responsabile del sistema di videosorveglianza.

Articolo 9 – Profili di autorizzazione

La gestione dell'impianto di videosorveglianza e di geo localizzazione è riservata alla Polizia Locale di Budoni. Le nomine ad autorizzazioni devono essere personali e devono essere sempre conservate agli atti, e precisamente presso la Sede della Polizia Locale di Budoni.

I compiti affidati agli autorizzati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Ad ogni nomina di autorizzato deve corrispondere un profilo personale identificato da nome e cognome e password che deve rispettare la seguente forma: minimo 14 caratteri, maiuscolo e minuscolo, di cui almeno uno numerico e uno speciale e deve essere cambiata ogni 6 mesi.

Gli autorizzati devono conformare la propria azione al rispetto di quanto prescritto dalle normative e dalle disposizioni del Regolamento.

I livelli di autorizzazione sono i seguenti: VISIONE LIVE – REGISTRAZIONI –ESPORTAZIONE – AMMINISTRATORE – MANUTENZIONE.

Gli autorizzati dovranno essere istruiti al corretto uso dei sistemi, sulla conoscenza della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Nell'ambito degli autorizzati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Questi, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

Articolo 10 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato per iscritto dal Comandante e agli autorizzati addetti ai servizi.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Locale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo autorizzati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali o alla sperimentazione di nuove tecnologie e il personale delle forze dell'ordine.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli autorizzati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il codice prevede espressamente negli artt. 18 – 22 “Regole ulteriori per i soggetti pubblici” e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) l’attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
- e) Le immagini videoregistrate, per finalità di sicurezza urbana, sono conservate, dal sistema, presso la sede del Comando di Polizia Locale per un periodo massimo di sette giorni, trascorsi i quali le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie (expiring). Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati;
- f) le immagini esportate per altre forze di Polizia a fini di indagine di Polizia Giudiziaria ed agli stessi consegnate con apposito verbale saranno cancellate dopo la consegna delle stesse. Le immagini richieste dovranno essere ritirate entro 7 giorni dalla data della richiesta, oltre tale termine le stesse verranno cancellate;
- g) nel caso in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, per motivi diversi da quelli di indagine di Polizia Giudiziaria, si dovrà richiedere espressa autorizzazione al Garante. Tale allungamento dei termini dovrà essere ipotizzato dal Titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.
- h) trattati, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del traffico, di cui agli artt. 3 e 18, con modalità volta a salvaguardare l’anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- i) è possibile il libero trattamento di immagini anonimizzate.

Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate dal Regolamento Europeo in materia di Privacy.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all’elenco dei siti di ripresa approvati con Delibere di Giunta e successivamente inoltrate al Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le telecamere di cui al precedente comma consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizione di sufficiente illuminazione naturale e/o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Alcune delle telecamere sono dotate di zoom ottico digitale e/o ottico: tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sede del Comando di Polizia Locale del Comune di Budoni e vi può accedere solo personale autorizzato. Al termine del periodo stabilito i dati dovranno essere cancellati automaticamente con modalità tali da rendere i dati non utilizzabili.

La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall’Autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed amministrative previste dalla normativa vigente, e ove previsto dalla medesima, l’avvio degli eventuali procedimenti penali.

Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito **"REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E DEGLI ACCESSI"** (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Articolo 12 - Obblighi degli operatori

L'utilizzo del brandeggio o delle telecamere mobili da parte degli operatori e degli autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 3 del precedente articolo.

L'utilizzo delle telecamere sia fisse che mobili è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, mentre non è ammesso nelle proprietà private.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.

La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

11

Articolo 13 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art. 9, l'autorizzato procederà alla registrazione delle stesse su supporti informatici.

L'accesso ai dati è consentito, oltre che ai soggetti di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, esclusivamente all'Autorità Giudiziaria, agli Organi di polizia giudiziaria e ad eventuali Ausiliari di polizia giudiziaria.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 14 - Informazioni rese al momento della raccolta - Informativa

Il Comune di Budoni si obbliga ad affiggere un'adeguata informativa come indicato agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di privacy, nelle strade e nelle piazze nei pressi delle quali sono posizionate le telecamere.

Il Comune di Budoni nella persona del Titolare, si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o notizia sul sito istituzionale e/o altri mezzi di diffusione locale.

Gli interessati dovranno sempre essere informati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata. A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informazione "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installate più informative.

La cartellonistica è posizionata in maniera visibile sulle vie d'accesso del paese e nei punti di maggiore frequentazione.

I cartelli possono essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze di essi, e non necessariamente nelle immediate vicinanze della telecamera.

L'uso delle immagini per le finalità dichiarate nel presente regolamento non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

La presenza e la disciplina dell'impianto di videosorveglianza viene resa pubblica mediante l'affissione del presente Regolamento all'Albo Pretorio del Comune, la pubblicazione dello stesso sul sito internet comunale ed il deposito di una copia presso la sede del Comando di Polizia Locale.

Il supporto con l'informativa:

- a) dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- b) dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo anche di notte;
- c) potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o registrate.

SEZIONE II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 15 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza ed il versamento di un contributo per le spese vive, ha diritto:

- a. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c. di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

>la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati;

>la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.

La richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni da una precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

>la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

>di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al presente Regolamento, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi del costo del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa.

Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 9 del Regolamento Europeo).

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 16 - Caratteristiche tecniche minime dell'impianto e dislocazione

Le caratteristiche tecniche minime dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Budoni rispondono alle linee guida indicate nel documento denominato "Piattaforma della videosorveglianza integrata".

Articolo 17 - Sicurezza dei dati e Data Protection Officer

Conformemente al principio di *accountability*, introdotto dall'art. 5 - punto 2 - General Data Protection Regulation, il Titolare del trattamento dei dati designa una persona fisica con la funzione di DPO (Data Protection Officer) in modo da garantire in ogni fase del trattamento la piena conformità al trattamento e raccogliere prove documentali per dimostrarla, nonché ad analizzare i rischi connessi ai trattamenti da loro posti in essere (c.d. risk-based approach).

Tale figura, pur considerando i propri obblighi di segretezza e riservatezza, che tuttavia non gli impediscono di contattare e richiedere consigli all'autorità Garante, dovrà:

- 1) informare e fornire consulenza a titolare e al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti degli obblighi derivanti dal regolamento;
- 2) sorvegliare l'osservanza del General Data Protection Regulation, nonché delle altre disposizioni europee o di diritto interno in materia di protezione dati;
- 3) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e attività di controllo;
- 4) fornire pareri e sorvegliare alla redazione della Data Protection impact assessment (c.d. Dpia);
- 5) fungere da punto di contatto e collaborare con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- 6) controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate (c.d. Data Breach Notification Management).

Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

a) In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati autorizzati o eventualmente responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

b) Laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in

sincronia con la ripresa ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni si cancellazione o duplicazione.

c) In merito al periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.

d) Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare le specifiche cautele. In particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini: in questo caso gli accessi al sistema dovranno essere autorizzati dal titolare e/o dal responsabile del trattamento, tracciati e registrati su apposito registro cartaceo degli accessi presente presso i locali della Centrale Operativa videosorveglianza del Comando di Polizia Locale o su registro elettronico integrato al sistema.

e) Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615 ter del codice penale.

f) La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazione di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessione wireless (tecnologie Wi-Fi, wi-max, Gprs).

g) Le caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza relativamente alla sicurezza dello stesso rispondono a quanto indicato nel documento tecnico annesso alla direttiva n. 558 del 2 marzo 2012 del Ministero dell'Interno e ss.mm.ii..

Articolo 18 - Uso delle telecamere

Il sistema di videosorveglianza prevede di massima una ripresa statica dei luoghi e non rileva automaticamente percorsi o caratteristiche fisionomiche od altri dati che consentano l'individuazione di persone definite. Sono fatti salvi attività di sperimentazione dirette al riconoscimento comportamentale illecito, in modo da permettere l'archiviazione automatica dei comportamenti per l'analisi degli stessi da parte di personale abilitato.

E' previsto l'uso del brandeggio della telecamera, quando possibile, da parte di un operatore solo nei seguenti casi:

>per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;

>in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, che necessitino di essere verificate nell'immediatezza;

>nel supporto logistico ad operazioni istituzionali condotte con personale sul luogo.

E' altresì previsto l'uso di dispositivi di videosorveglianza mobile (tipo "Sentinel" o foto trappole) collocabili nelle zone individuate di volta in volta, secondo necessità, dal Comando di Polizia Locale per l'esercizio delle attività di controllo e istituzionali, garantendo i principi di cui al presente regolamento, anche con l'ausilio di personale tecnico specializzato, nominato ad hoc.

Le inquadrature devono essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive nella riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti le finalità dichiarate.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 - comma 2 - e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.

Articolo 19 - Sistemi integrati di videosorveglianza

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

a) Gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente

funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati.

b) Collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo. Tale soggetto terzo, designato dal responsabile del trattamento da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

c) Sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia.

L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle indicate dal Regolamento Europeo:

>Adozione di sistemi idonei alla registrazione e agli accessi logici degli autorizzati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi.

>Separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a chiedere una verifica preliminare al Garante.

Articolo 20 - Istituti scolastici

Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici, installato previa comunicazione al responsabile dell'istituto, dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza di cui all'art. 2 DPR n. 249/1998, prevenendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, ai processi di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi di stretta indispensabilità al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.

E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Articolo 21 - Videosorveglianza ambientale e deposito rifiuti

Il Garante Privacy con il Provvedimento in materia di videosorveglianza dell' 8 aprile 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2010, stabilisce che "in applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689)."

Il Comune di Budoni al fine di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali derivanti dall'inosservanza di specifiche leggi in materia (Testo Unico Ambientale – D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) e gli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni alle disposizioni emanate dal Comune relativamente alle modalità di conferimento dei rifiuti, si avvale dell'utilizzo di telecamere fisse integrate al sistema di

Videosorveglianza Comunale e di un sistema di telecamere mobili. Le telecamere mobili sono da considerarsi parte del sistema di videosorveglianza cittadino.

L'attività di prevenzione e accertamento mediante videosorveglianza degli illeciti derivanti dall'abbandono e dal deposito dei rifiuti sul territorio comunale in maniera difforme da quanto previsto dalle vigenti normative, verrà posta in essere in siti considerati critici e di particolare interesse dove le classiche misure di controllo del territorio a cura degli organi preposti non sono sufficienti ad ottenere positivi risultati.

Le postazioni e le località sul territorio comunale dove verrà utilizzata la videosorveglianza al fine di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti di cui sopra sono individuate dagli organi istituzionali del Comune e dai responsabili dei servizi degli uffici preposti a tale attività di controllo e potranno variare nel tempo in base alle necessità di perseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

L'elenco delle postazioni individuate secondo i principi di cui sopra nelle quali può essere posto in essere il controllo con videosorveglianza mediante l'uso di apparecchi di ripresa mobili è allegato al presente regolamento costituendone parte integrante e viene aggiornato e reso pubblico mediante le prescritte modalità istituzionali ogni qual volta sarà soggetto a modifiche e cambiamenti: l'elenco delle postazioni è sempre vincolato da approvazione da parte Giunta Comunale mediante atto formale.

Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per fini di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo dell'area impiegata come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché di rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti, sono posizionati appositi cartelli di informativa minima in osservanza a quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lvo 196/2003, collocati prima del raggio d'azione delle telecamere o in prossimità delle stesse, riportanti la dicitura "la registrazione è effettuata dalla Polizia Locale di Budoni per fini di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti concernenti lo smaltimento dei rifiuti".

Le immagini registrate sono conservate per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione quali la necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa ex art. 13 Legge 689/81 riconducibile alle finalità del trattamento.

I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente articolo sono custoditi ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e possono essere visionati, estratti e trattati solo da personale autorizzato.

Articolo 22 - Accertamenti di illeciti e indagini di polizia giudiziaria

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3 provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi è consentita la estrazione delle registrazioni dal sistema e memorizzazione delle stesse su supporti informatici, il cui contenuto deve essere protetto da password, per la trasmissione agli organi di polizia e l'autorità giudiziaria. Ferma restando l'attività di estrazione, alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di polizia e l'autorità giudiziaria.
3. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di autorità giudiziaria o di organi di polizia.
4. Nel caso in cui gli organi di polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 3.
5. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, è consentito procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti lo specifico scopo perseguito, su richiesta degli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria.

SEZIONE IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 23 - Comunicazione e diffusione

La comunicazione e la diffusione di dati personali da parte del Comune di Budoni a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In

manca di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o se i dati sono anonimizzati.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza di dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diversa autorità.

E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, come modificato dal D.l.vo 101/2018, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 24 - Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di Privacy.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 11.

Articolo 25 - Cessazione del trattamento dei dati personali

In caso di cessazione dell'attività per qualsiasi causa, i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali sono stati raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

La cessione dei dati per scopi diversi da quelli previsti dal presente articolo o da altre disposizioni vigenti determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in materia.

17

CAPO V – MODIFICHE

Articolo 26 - Modifiche regolamentari e rinvio dinamico

I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di adeguamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Le disposizioni del presente regolamento si intendono comunque modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

Articolo 27 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicato sul sito internet del Comune.

Copia del presente Regolamento sarà trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali: <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docwebdisplay/docweb/3620291>.

Articolo 28 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le disposizioni dello Statuto.